

Oggetto **Contratto di Servizio Rep.n.79 del 14 Dicembre 2006 fra Agenzia della Mobilità Piemontese e G.T.T. S.p.A. - Autorizzazione alla variazione dei programmi di esercizio.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare a far data dal 21/05/2016 la Società G.T.T. S.p.A., che esercisce la linea ferroviaria metropolitana Torino Dora – Germagnano – Ceres del SfmA, all'avvio del programma di servizi di cui all'Allegato 1 alla presente.

I programmi di servizio potranno essere oggetto di revisione sulla base del ripristino dell'infrastruttura disponibile e delle risorse economiche ammissibili dalla Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese.

Motivazione

Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres.

A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell'esercizio ferroviario in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio

2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

Il suddetto Contratto di Servizio consente variazioni al programma di esercizio successivamente alla sua sottoscrizione, se autorizzate preventivamente dall'Agenzia.

In data 10/5/2016 GTT SpA ha comunicato che il giorno antecedente un autoveicolo commerciale ha urtato la barriera del PL n.41 fra Ciriè e Nole sulla direttrice sfmA.

L'incidente ha provocato un principio di incendio nell'apparato di controllo ACEI della stazione di Ciriè provocando l'interruzione dell'esercizio ferroviario nella medesima tratta.

Allo stato l'esercizio ferroviario è effettuato fra Torino Dora e San Maurizio e fra Germagnano e Ceres; la mobilità fra San Maurizio e Germagnano è garantita con autobus sostitutivi.

Tuttavia l'orario ferroviario di riferimento non è più adeguato a garantire la puntualità dei treni e le corrispondenze con gli autobus sostitutivi.

E' necessario quindi autorizzare il programma di esercizio con treni ed autobus allegato alla presente Determinazione, concordato fra gli uffici tecnici di GTT e dell'Agenzia, che garantisce la corrispondenza fra i treni e le corse autobus nella tratta intermedia fra San Maurizio e Germagnano.

Attenzione

La presente autorizzazione si intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di trasmissione della presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Torino, lì 20 maggio 2016

¹ Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 35 "Regolamenti di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 3/2 nella seduta del 29/9/2005.